

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, li 15 Gennaio 2020

AI CLIENTI
LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE NR. 1/2020

LEGGERE CON ATTENZIONE

Oggetto: Novità 2020 per il bollo sulle fatture elettroniche

Entro il 20 gennaio occorre versare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative all'**ultimo trimestre 2019**. Ricordiamo che l'Agenzia delle entrate **propone un calcolo** sulla base delle indicazioni del contribuente presenti nella fattura inviata al Sdl, nel **periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019**.

Si tratta delle **fatture B2B e B2C** per le quali la **data di consegna** (contenuta nella ricevuta di consegna che il Sdl invia al trasmittente) **o la data di messa a disposizione** (presente nella ricevuta di messa a disposizione che il Sdl invia al trasmittente) **è compresa nel trimestre**. Così, ad esempio, se una fattura è stata inviata allo Sdl il 27 dicembre e la ricevuta di consegna contiene una data di consegna successiva al 31 dicembre 2019, questa concorre al calcolo del bollo per il 2020.

Il calcolo fornito **può essere variato dal contribuente** modificando il numero delle fatture, nel campo "**N. Documenti dichiarati**", per le quali si intende versare il bollo; conseguentemente viene cambiato dal sistema l'importo complessivo dovuto, per tenere conto, ad esempio, dell'imposta di bollo non correttamente calcolata a seguito della **mancata spunta in sede di predisposizione della fattura elettronica** (mancata compilazione del blocco "**Dati bollo**" del tracciato xml).

L'imposta di bollo è dovuta sulle operazioni in generale **non assoggettate ad Iva** (se di ammontare superiore a 77,47 euro) come, per esempio, su operazioni **fuori campo Iva articolo 15 D.P.R. 633/1972** oppure **articolo 7-ter D.P.R. 633/1972**; **non è applicata alle operazioni relative a cessioni di beni all'estero** non imponibili **articolo 8, comma 1, lettere a) o b), D.P.R. 633/1972** mentre è dovuta sulle operazioni **non imponibili con dichiarazione di intento articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972. (1)**

Come anticipato, nel caso di assoggettamento ad imposta di bollo, occorre valorizzare il **blocco "DatiBollo"** con l'importo dell'imposta pari a **2 euro**, che si assolve esclusivamente con la modalità disciplinata **dall'articolo 6 D.M. 17.06.2014**.

Il **decreto fiscale (articolo 17 D.L. 124/2019)** aveva apportato variazioni all'**articolo 12-novies D.L. 34/2019** in tema di sanzioni: *"In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo"*.

Con la **conversione in legge del decreto fiscale (L. 157/2019)** cambiano anche i **termini per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**, al fine di **semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti**: nel caso in cui gli importi dovuti **non superino il limite annuo di 1.000 euro**, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con **due versamenti semestrali**, da effettuare rispettivamente **entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno**.

Pertanto, **a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2020**, se l'importo annuo non supera 1.000 euro, il versamento dell'imposta di bollo potrà essere effettuato in due rate semestrali con scadenza: **16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno**. Quando l'importo annuo supera la cifra indicata, i **termini di versamento rimangono invariati**, vale a dire trimestralmente, **entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre**: 20 aprile 2020 per il primo trimestre, 20 luglio 2020 per il secondo trimestre, 20 ottobre 2020 per il terzo trimestre ed infine 20 gennaio 2021 per l'ultimo trimestre.

Si evidenzia come sia dovuta anche **l'imposta di bollo sulla tenuta del libro giornale e del libro inventari** anche se non è più prevista la stampa.

In base all'**articolo 12 octies D.L. 34/2019**, che ha modificato l'**articolo 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994**, a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile (in precedenza si trattava solo dei registri Iva) **con sistemi meccanografici** è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali **non siano scaduti da oltre tre mesi**, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi **risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati** contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

La tenuta di qualsiasi registro contabile **con sistemi elettronici su qualsiasi supporto** è, in ogni caso, considerata regolare **in difetto di trascrizione su supporti cartacei** nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi **risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati** a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. L'Agenzia delle entrate non precisa però **come debba essere versato l'eventuale bollo** relativo, ad esempio, al libro giornale non stampato ma tenuto con sistemi elettronici (**senza conservazione sostitutiva**).

Cordiali saluti

D'Azeglio Servizi srl

(1) Ricordiamo che **sono soggette alla marca da bollo tutte le fatture** aventi un importo complessivo superiore a 77,47 euro non assoggettato da Iva, quali:

- ù le fatture **fuori campo Iva**, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5, D.P.R. 633/1972);
- ù le fatture fuori campo Iva ex **articoli da 7-bis a 7-septies** D.P.R. 633/1972, per mancanza del requisito territoriale;
- ù le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la **dichiarazione d'intento (articolo 8, comma 1, lett. c)**, D.P.R. 633/1972);
- ù le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (articolo 8-bis, D.P.R. 633/1972), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;

- ù le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (articolo 9 D.P.R. 633/1972), ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci, che sono pertanto esenti da bollo;
- ù tutte le **operazioni esenti** (articolo 10 D.P.R. 633/1972), per esempio le spese mediche, le locazioni;
- ù le operazioni escluse (articolo 15 D.P.R. 633/1972), per esempio il rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte se di importo superiore a € 77,47;
- ù le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario.

COPIE O DUPLICATI DI FATTURE

In caso di rilascio di copie o duplicati di fatture conformi alle originali, occorre distinguere a seconda che il loro utilizzo sia destinato:

a) per uso interno aziendale (per esempio per fini amministrativi) non sono soggette all'imposta di bollo, salvo il caso d'uso. E' necessario che sulle citate copie dei documenti venga apposta un'apposita annotazione recante l'indicazione "copia (o duplicato) redatto da per proprio uso interno amministrativo o contabile".

b) per uso esterno all'azienda (per esempio per smarrimento) le copie e i duplicati delle ricevute e fatture scontano la stessa imposta degli originali e cioè:

- ù se questa è esente da imposta di bollo (in quanto soggetta ad Iva), anche la copia conforme sarà esente;
- ù se, invece, è soggetta ad imposta di bollo (in quanto la fattura originale è esclusa da Iva), anche la copia sconterà il bollo.

FATTURE CON CORRISPETTIVI ESENTI E CON IVA

Le fatture emesse a fronte di più operazioni (c.d. fatture miste), i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad Iva, scontano l'imposta di bollo, qualora la somma di uno o più componenti dell'intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad Iva, superi € 77,47.

FATTURE DEI CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI

Le fatture emesse dai contribuenti minimi sono soggette ad imposta di bollo se di importo superiore a € 77,47.

Tuttavia, per i contribuenti minimi sono, esenti da bollo:

- ù le fatture riguardanti gli acquisti intracomunitari;
- ù le operazioni per le quali il contribuente minimo assume la veste di debitore di imposta (ad esempio acquisti soggetti al reverse charge).

Per i contributi forfetari (di cui alla L. 190/2014) trova applicazione il medesimo trattamento previsto per i contribuenti minimi di cui al D.L. 98/2011.

REGIMI IVA MONOFASE E SPECIALI

L'imposta di bollo non è dovuta per:

- ù la quietanza/ricevuta apposta sui documenti già assoggettati al bollo o esenti;
- ù le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali.

In linea generale, l'esenzione dall'imposta di bollo si applica in quanto l'Iva è assolta all'origine (c.d. regime monofase di cui all'art. 74 del DPR 633/1972) e riguarda le seguenti operazioni non soggette ad Iva che sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui al co. 3 dell'art. 2 del DPR 633:

- ù cessione di sali e tabacchi e fiammiferi (Iva è assolta dai monopoli di Stato);
- ù cessioni di prodotti dell'editoria (in tal caso va indicato sul documento che l'Iva è stata assolta dall'editore a norma dell'art. 74 DPR 633/1972);
- ù cessione o ricarica di schede telefoniche (Iva assolta dal gestore telefonico);
- ù rivendita di documenti di trasporto pubblico di persone e di sosta relativi ai parcheggi veicolari (Iva assolta dall'esercente l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autoparcheggio);
- ù cessione di valori bollati e postali (art. 2 del DPR 633/1972);
- ù cessione di biglietti dei concorsi ed operazioni a premio nazionali.

I regimi speciali di cui all'art. 74-ter del DPR 633/1972 (disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo) e artt. 36-40-bis del D.L. 41/1995 (commercio dei beni usati) sono esenti dall'imposta di bollo in quanto il margine conseguito dall'operazione, anche se negativo, è soggetto ad Iva.

FATTURE IN REVERSE CHARGE

Le fatture emesse in applicazione del regime del *reverse charge*, essendo riferite ad operazioni soggette ad Iva, anche se con il meccanismo dell'inversione contabile, sono esenti dal bollo, in ossequio all'alternatività.

Nell'ambito applicativo dell'esenzione dall'imposta di bollo rientrano anche le seguenti operazioni:

- ù di reverse charge previste dal co. 6, art. 17, DPR 633/1972 (subappalto in edilizia, prestazioni relativi agli edifici come i servizi di pulizia, di demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici, prestazioni rese dai consorziati al consorzio);
- ù di cessione di cascami e rottami di cui all'art. 74, co. 7 e 8, DPR 633/1972

Le autofatture emesse (art. 17, co. 2, DPR 633/1972):

- ù per regolarizzare operazioni soggette ad Iva non scontano il bollo;
- ù senza addebito di Iva, in quanto esenti, escluse, ecc., sono soggette al bollo, fatta eccezione per quelle emesse per l'esportazione di merci.

FATTURE IN SPLIT PAYMENT: non sono soggette all'applicazione del bollo.

FATTURE PER PROVVIGIONI ASSICURATIVE

Per quanto attiene alle provvigioni spettanti agli agenti di assicurazione, la L. 1216/1961 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo anche se le operazioni in questione sono esenti Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972.

FATTURE CARTACEE

L'assolvimento dell'imposta di bollo, se dovuta, sulle fatture cartacee, ormai emesse da pochi contribuenti o ammesse in alcuni casi particolari (vedi operazioni con e dall'estero), avviene tramite l'apposizione del contrassegno autoadesivo – in generale applicato sulle fatture consegnate al committente - rilasciato, telematicamente, da intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate (art. 3 del DPR 642/1972).

Per l'assolvimento del bollo sulle fatture inviate via e-mail (o altro mezzo elettronico), occorrerebbe osservare le seguenti indicazioni:

1. apposizione del contrassegno, da parte dell'emittente, sulla propria fattura;
2. indicazione sulla copia inviata della dicitura "imposta di bollo assolta sull'originale in possesso dell'emittente, **con numero ID ...**"

Il numero identificativo consentirebbe di controllare, tramite il servizio "Interrogazione contrassegni", presente sul sito dell'Agenzia delle entrate, la veridicità della marca da bollo.